



Associazione Nazionale
Genitori perSone con Autismo

REGOLAMENTO NAZIONALE

Dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO
ANGSA Associazione di Promozione Sociale

Indice

ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO.....	2
ASSEMBLEA.....	5
ELEZIONI.....	7
ORGANI NAZIONALI.....	11
COORDINAMENTO REGIONALE.....	13
MARCHIO E DENOMINAZIONE.....	14

ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO

ARTICOLO 1 – RICHIESTA ASSOCIAZIONE AD ANGSA

1. Ogni Ente di Terzo Settore, che intenda aderire ad Angsa e possedendo i requisiti previsti dell'art 5 dello Statuto, può presentare richiesta scritta di prima associazione alla segreteria fornendo la documentazione descritta nel comma successivo. Il Consiglio Nazionale e il rispettivo Coordinamento Regionale; ricevono dalla segreteria, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere motivato di conferma o diniego. L'ammissione a Ente di Terzo Settore Associato sarà deliberata dall'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile.
2. L'Ente di Terzo Settore dovrà fare richiesta di associazione attraverso la compilazione di un apposito modulo fornito da ANGSA (presente sul sito angsa.it) allegando la seguente **Documentazione obbligatoria**:
 - a. Atto costitutivo;
 - b. Statuto vigente;
 - c. Registrazione al RUNTS;
 - d. Bilanci consuntivi dell'ultimo esercizio e il relativo atto di approvazione (sono esentati gli ETS neo costituiti che non hanno ancora redatto il primo bilancio).
3. L'Ente richiedente ha la possibilità di accompagnare la domanda con ulteriore **documentazione aggiuntiva e facoltativa** volta a fornire indicazioni più dettagliate sull'Ente stesso, come ad esempio una lettera di referenze da parte di un altro ETS già associato ad ANGSA;
4. Gli Enti di Terzo Settore associati dovranno inviare alla segreteria eventuali aggiornamenti o modifiche alle informazioni di contatto per le comunicazioni interne ed esterne entro 45 giorni dal cambiamento.
5. In caso di modifica dello Statuto o degli organi degli ETS associati queste dovranno essere inviate alla Segreteria entro 45 giorni dalla definizione del verbale dell'assemblea che l'ha deliberata.
6. L'associazione ad ANGSA dell'ETS si intende tacitamente rinnovata al 31 marzo di ogni anno, a meno di esplicita comunicazione di cessazione (vedi art. 6);

ARTICOLO 2 – QUOTE ASSOCIATIVE

1. In attuazione art. 5 dello Statuto, entro il 30 aprile di ogni anno contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale approva la quota associativa per l'anno successivo costituita da un importo base uguale per tutti gli ETS aderenti alla Rete associativa ANGSA ed un contributo variabile in funzione di altre caratteristiche quali l'ambito di azione, il numero degli tesserati della ETS, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2. Se entro la data prevista nel comma 1 o nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non dovesse approvare la nuova quota associativa, si applicano per l'anno successivo le quote precedentemente stabilite.
3. La quota associativa deve essere versata dall'ETS associato entro il 31 Marzo di ogni anno, in caso contrario perde l'elettorato attivo e passivo in sede di assemblea. Se la morosità si protrae per ulteriori 11 mesi, decade la qualifica di ETS associato con delibera del Consiglio Nazionale (Statuto nazionale, art. 6).
4. Un ETS associato che non riuscisse a completare il pagamento delle quota associativa, dovrà darne comunicazione scritta, fornendo evidenza delle difficoltà economiche, alla segreteria entro il 31 marzo. Il Consiglio Nazionale esaminata la richiesta, se valutata positivamente, concorderà con l'ETS la rateizzazione della quota associativa.
5. Il periodo di validità della quota associativa va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui un ETS dovesse associarsi dopo il 31 marzo, per il primo anno la quota di iscrizione sarà pari un dodicesimo della quota annua moltiplicato il numero dei mesi per arrivare a dicembre, ovvero $QuotaAnnualeTS/12 * (12 - NumMesiIscrizione)$. Ad esempio, un ETS che si associa a settembre dovrà versare una quota pari a $QuotaAnnualeTS/12 * (12 - 9)$.
6. La copertura assicurativa dei tesserati è subordinata al versamento delle quote associative secondo i tempi e le modalità sopra specificate.

ARTICOLO 3 – CESSAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALL'ANGSA

1. Al verificarsi della cessazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Ente di Terzo Settore Associato perde i benefici derivanti dall'associazione, secondo le relative procedure.
2. L'Ente di Terzo Settore Associato può recedere in ogni momento previa comunicazione scritta al Consiglio Nazionale o alla segreteria che la trasmettono al Consiglio Nazionale per la ratifica o l'invito a non recedere.
3. L'Assemblea Nazionale può deliberare la cessazione di un Ente di Terzo Settore Associato per gravi motivi, quali l'indegnità manifesta come il discredito, uso improprio o appropriazione indebita del marchio offese o diffamazione anche attraverso strumenti di comunicazione, violazione della privacy nelle comunicazioni a terzi, il rifiuto non occasionale e dannoso agli impegni statutari e programmati dall'Associazione, l'assenza prolungata dagli im-

pegni sociali e il reiterato mancato pagamento della quota associativa nelle modalità di cui all'articolo precedente.

4. Il provvedimento di cessazione di cui al precedente comma assunto dall'Assemblea Nazionale deve essere comunicato all'ETS interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni. Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, riunione alla quale deve essere invitato l'Ente associato interessato. Il Collegio dei Probiviri dovrà formalmente esprimersi entro 15 giorni da detta riunione. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento della riunione e relativa delibera del Collegio dei Probiviri a seguito della quale l'Assemblea Nazionale si esprime o revocando l'espulsione o confermandola definitivamente. La revoca, la radiazione nonché la cancellazione dai rispettivi registri viene comunicata dalla Segreteria, nella quale si informa del assoluto divieto di utilizzo del marchio ANGSA.

ARTICOLO 4 – TESSERATI

1. ANGSA è dotata di un Sistema informatico di gestione del tesseramento che permetta l'autonomo inserimento e gestione dei dati da parte degli ETS associati e in linea con la normativa nazionale e internazionale sulla garanzia dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, GDPR General Data Protection Regulation).
2. Il Consiglio nazionale approva i documenti di responsabilità indispensabili e nomina i Responsabili della protezione dei dati.
3. Il sistema di gestione informatica assegna un numero identificativo unico per ogni tessera-
4. I tesserati devono versare la quota di tesseramento, stabilita dall'organo competente, in caso di maggiore età approvano i bilanci preventivo e consuntivo ed eleggono gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'Ente di Terzo Settore Associato.

ARTICOLO 5 – CESSAZIONE DEL TESSERATO

1. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto ognuno può dimettersi o recedere dalla qualifica di tessera-
2. La cessazione si verifica per mancato versamento delle quote associative e/o inattività associativa persistente per oltre due anni oltre per i casi dettagliati nell'art. 8 dello Statuto Nazionale.
3. Nel caso della radiazione per provvedimento assunto dagli organi dell'Ente di Terzo Settore Associato potrà ricorrere nei termini previsti dallo statuto o dal regolamento della stessa. Invece per i provvedimenti assunti dagli organi di ANGSA si può ricorrere nei termini e con

le stesse modalità previste per gli Enti di Terzo Settore Associati identificate al precedente Articolo 3.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

La convocazione dell'assemblea ordinaria viene comunicata a mezzo posta, e-mail e media associativi ANGSA, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 6 dello Statuto il Presidente dell'Assemblea viene eletto dai partecipanti alla stessa, tra i candidati proposti dal Presidente nazionale o da almeno 15 delegati presenti.
2. Il presidente eletto sceglierà il segretario di Assemblea per la verbalizzazione.

ARTICOLO 8 – PARTECIPAZIONE E MOZIONI D'ASSEMBLEA

1. Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione all'Assemblea di soggetti nei cui confronti siano state irrogate, sospensioni od inibizioni in corso di esecuzione.
2. I Delegati possono sottoporre alla stessa mozioni inerenti esclusivamente l'ordine del giorno, sottoscritte da almeno 5 delegati presenti.
3. Le mozioni di norma devono essere inviate entro 7 giorni dall'Assemblea e vengono discusse e votate nel corso dell'Assemblea. Hanno effetto vincolante per la stessa se assunte dalla maggioranza dei presenti. Le mozioni presentate dopo questi termini o su questioni non inerenti l'ordine del giorno sono ammesse alla discussione se sottoscritte da almeno il 5% dei delegati presenti oppure possono essere ammesse alla discussione dalla Presidenza dell'Assemblea; in caso contrario sono inserite nell'ordine del giorno della successiva assemblea.
4. La Presidenza fissa i tempi della discussione sulla base del numero di mozioni presentate. Vengono invitati a parlare almeno un delegato a favore e uno contrario alla mozione prima della sua votazione.
5. Sarà compito della Presidenza dell'Assemblea verificare la possibilità di accorpare più mozioni simili in un'unica mozione, con il consenso dei proponenti, o porre in votazione modifiche alla mozione prima della votazione.

ARTICOLO 9 – INTERVENTI IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervento previa richiesta alla segreteria d'Assemblea tutti i delegati presenti, ed eventuali persone invitate.
2. Gli interventi nella successione e nei tempi sono disciplinati dal Presidente d'Assemblea.

ARTICOLO 10 – APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI DEI COORDINAMENTI REGIONALI

1. Il Consiglio Nazionale riceve e discute alla prima riunione utile le relazioni dello stato dell'Associazione e delle principali attività inviate dai Coordinamenti regionali.
2. Il Consiglio Nazionale riunisce tutte le relazioni in un unico fascicolo aggiungendo un parere scritto.
3. L'Assemblea nazionale approva, di norma in un'unica votazione, le relazioni e il parere del Consiglio presentato dal Presidente o da un suo delegato.
4. Su richiesta del Presidente o di 20 delegati è possibile discutere e approvare una o più singole relazioni.

ELEZIONI

ARTICOLO 11 – CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI

1. Ogni Candidato alla carica di Presidente Nazionale presenta la propria candidatura inviando la lista (per almeno 5 componenti del Consiglio) alla segreteria di norma entro 7 giorni dall'Assemblea, la segreteria invia la lista ai Delegati entro 3 giorni prima dell'Assemblea; oppure durante l'Assemblea se sottoscritta da almeno 10 delegati in aggiunta alle firme di accettazione delle persone presenti nella lista presentata.
2. Ogni lista, sottoscritta dal candidato Presidente e dei candidati al Consiglio nazionale, è costituita dal numero di componenti del Consiglio (5, 7 o 9). Ogni lista presenta un elenco numerato di candidati. Ogni candidato deve sottoscrivere la lista prima delle elezioni.
3. Prima della elezioni il Presidente dell'Assemblea mette in discussione e poi a votazione, il numero di componenti del Consiglio Nazionale (5, 7 o 9). I Candidati presidenti dovranno adeguare le liste prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. Per i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri non occorre alcuna sottoscrizione.

ARTICOLO 12 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. Per lo svolgimento dell'elezione delle cariche nazionali, viene costituito dall'assemblea un seggio, Commissione Elettorale (art 12 comma 7 dello Statuto), composto da tre membri dell'assemblea non candidati, di cui un Presidente e due scrutatori.
2. La Commissione ha il compito di verificare la regolarità, secondo le norme statutarie, della composizione dell'Assemblea, delle candidature e delle procedure di voto.
3. La Commissione conteggia i voti e comunica alla Presidenza i risultati della verifica e del voto.
4. Al termine dell'operazione di voto redige un verbale che viene allegato al verbale della seduta.

ARTICOLO 13 – ELEZIONE DEI DELEGATI

1. Tutti gli Enti di Terzo Settore Associati segnalano attraverso il sistema informatico di gestione del tesseramento l'elenco dei delegati di questi ultimi alla partecipazione nelle Assem-

blee Nazionali con diritto di voto attivo e passivo. La segreteria elabora la lista completa 15 giorni prima dell'Assemblea stessa.

2. Il numero di delegati è definito da rapporto al numero di tesserati secondo quanto è previsto dallo Statuto nazionale negli art. 12 comma 2: un delegato ogni 20 tesserati. Nel caso in cui non si raggiungano 20 tesserati o multipli interi di 20, ci sarà un delegato al raggiungimento di almeno ulteriori dieci tesserati non costituenti una ventina intera.
3. A norma dell'Art. 24 della L. 117/2017 ogni ETS associato può delegare sino ad un massimo di cinque delegati.

ARTICOLO 14 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. La Commissione Elettorale, coadiuvata dalla segreteria, prepara le schede per la votazione. Ogni scheda presenta un elenco dei candidati presidenti oppure uno spazio per indicare il cognome del candidato Presidente e quindi della lista collegata da votare.
2. La Commissione Elettorale consegna le schede ai delegati che votano in modo segreto e inseriscono la scheda votata nell'urna.
3. terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale conta i voti espressi e al termine comunica alla Presidenza dell'Assemblea i risultati.
4. La Presidenza proclama eletto il Presidente e il Tesoriere della lista più votata.
5. Proclama eletti i componenti del Consiglio Nazionale secondo il metodo di ripartizione definito dallo Statuto.

ARTICOLO 15 – INCOMPATIBILITÀ

I membri del Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri non possono ricoprire altre cariche associative nazionali.

ARTICOLO 16 – INELEGGIBILITÀ

1. Non possono essere ricoperti dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi l'incarico di Presidente nazionale e dei coordinamenti regionali, del Collegio dei Sindaci, e del Collegio dei proviviri oppure in caso di mandato non completo i mandati potranno essere massimo tre.
2. Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore a tre anni.

ARTICOLO 17 – ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Assemblea elegge componenti il Collegio dei Revisori dei conti attraverso una singola preferenza espressa da ogni delegato. Risulteranno eletti membri effettivi dei Revisori dei Conti rispettivamente i tre candidati con maggior numero di preferenze. Risulteranno eletti membri supplenti rispettivamente i successivi due candidati in ragione dei numero di preferenze riportate.

2. In caso siano state presentate solo tre candidature l'Assemblea può esprimersi sull'intera lista con voto segreto o palese.

ARTICOLO 18 – ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Gli elettori esprimeranno una preferenza per l'elezione del Collegio dei Probiviri.
2. Risulteranno eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri rispettivamente i tre candidati con maggior numero di preferenze. Il candidato con maggior numero di preferenze viene eletto Presidente. Risulteranno eletti membri supplenti dei suddetti organi di giustizia rispettivamente i successivi due candidati in ragione del numero di preferenze riportate.
3. In caso siano state presentate solo tre candidature l'Assemblea può esprimersi sull'intera lista con voto segreto o palese.

ARTICOLO 19 – RICORSO AI PROBIVIRI

Ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello statuto ogni eventuale ricorso sulla validità della procedura elettiva potrà essere presentato, tramite mezzo atto alla certificazione della ricezione, entro e non oltre cinque giorni dalla chiusura del Seggio, al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale accertate le motivazioni pronuncerà entro i successivi cinque giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

ARTICOLO 20 – INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

1. Gli organi eletti, accertata la regolarità della procedura elettiva, si riuniranno entro 10 giorni dalla proclamazione su convocazione del Presidente Nazionale, per l'attribuzione delle cariche sociali.
2. Durante la prima riunione del Consiglio Nazionale il Presidente indica, nel caso dell'elezione di due vicepresidenti, quale sia delegato come vicario secondo gli articoli 17 e 22 dello Statuto.

ARTICOLO 21 – DECADENZA

1. I componenti gli organi statuari assenti, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi decadranno automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti dai primi dei non eletti o, in caso di assenza di candidati non eletti, votati dall'Assemblea alla prima riunione utile. Esaurite le possibilità di surroga, gli organi statuari decadono qualora la loro composizione non raggiunga la metà più uno dei membri previsti dallo Statuto con conseguenti nuove elezioni.
2. Il presidente o il delegato col numero maggiore di anni di tesseramento dichiara la decadenza e convoca l'assemblea straordinaria.
3. Il Consiglio Nazionale decade:
 - a) per dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente;
 - b) per mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 – RICOSTRUZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

1. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente Vicario avrà il compito di provvedere alle incombenze relative all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni. In caso di decadenza o impossibilità anche del Vice Presidente l'Assemblea è convocata dal Delegato col numero maggiore di anni di iscrizione.
2. L'ordinaria amministrazione spetterà a quest'ultimo sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2. punto b art. 25 del regolamento l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
4. In caso di decadenza del Collegio dei Sindaci le rispettive elezioni ricostituiranno i collegi il cui mandato cesserà in concomitanza della scadenza del mandato al Consiglio Nazionale.

ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. La Presidenza fissa i tempi della discussione sulla base del numero di proposte di modifica presentate. Vengono invitati a parlare almeno un delegato a favore e uno contrario alla mozione prima della sua votazione.
2. Sarà compito della Presidenza dell'Assemblea verificare la possibilità di accorpare più emendamenti simili in un'unica proposta o porre in votazione modifiche all'emendamento prima della votazione.

ARTICOLO 24 – PRESIDENTE NAZIONALE

In riferimento all'articolo 22 dello Statuto il Presidente nazionale può conferire mandati o deleghe di rappresentanza approvati dal Consiglio Nazionale e comunicati all'Assemblea alla prima riunione utile.

ARTICOLO 25 – COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Sindaci trasmette eventuali osservazioni, su comportamenti non regolari rilevati nell'esercizio della propria funzione, al Collegio dei Probiviri, per l'adozione dei provvedimenti del caso.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo che ha il compito di garantire e salvaguardare i rapporti tra ETS associati e tra tesserati secondo quanto previsto nel Codice Etico che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 26 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le **comunicazioni interne ed esterne** del Presidente, del Tesoriere e della Segretaria devono avvenire attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionali di ANGSA.
2. Le **comunicazioni interne** del Consiglio Nazionale e degli altri organi associativi, avvengono attraverso le mailing-list istituzionali. L'archivio dei messaggi sarà disponibile ai tesserati muniti di indirizzo istituzionale.

ARTICOLO 27 – ATTI E VERBALI

1. I verbali delle riunioni e i documenti interni prodotti degli Organi statutari vengono archiviati a cura della segreteria negli archivi elettronici dell'ANGSA e disponibili a tutti i componenti degli Organi stessi.
2. Tutti i documenti pubblici sono pubblicati nel sito web istituzionale di ANGSA.

ARTICOLO 28 – SEDE OPERATIVE E PERIFERICHE

L'apertura di sedi operative o periferiche deve essere approvata dal Consiglio nazionale che ne delibera l'impegno di spesa e autorizza ogni eventuale assunzione di personale.

COORDINAMENTO REGIONALE

ARTICOLO 34 – COORDINAMENTO REGIONALE

Le votazioni del coordinamento regionali avvengono secondo le stesse modalità stabilite dallo Statuto nazionale per l'Assemblea nazionale (scrutinio segreto, appello nominale, alzata di mano, ...).

ARTICOLO 35 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE

1. L'elezione del Presidente avviene per scrutinio segreto
2. Su richiesta da parte di almeno il 20% degli aventi diritto a voto si possono proporre diverse modalità di voto approvate dalla maggioranza dell'assemblea.

ARTICOLO 36 – CONVOCAZIONE E GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DEL COORDINAMENTO REGIONALE

In caso di prima convocazione dell'assemblea per l'elezione del Presidente, tale riunione sarà convocata e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

ARTICOLO 37 – RELAZIONE ANNUALE

1. Il Presidente regionale prepara annualmente una relazione dello stato dell'Associazione e delle principali attività approvata dalla maggioranza del Coordinamento regionale.
2. La relazione viene inviata alla segreteria entro il 31 dicembre di ogni anno.

MARCHIO E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 38 – FINALITÀ

1. Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione attraverso l'uso appropriato della denominazione e del marchio dell'ANGSA, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'uso della denominazione e del marchio associativi esclusivamente ai tesserati regolarmente iscritti, ad uso di personale identificazione nei confronti di Terzi, ed al fine di diffondere e divulgare il nome dell'Associazione tra i soggetti interessati (potenziali ulteriori esperti ambientali, Clienti, Enti che si occupano di ambiente eccetera).
2. Il marchio e l'acronimo ANGSA® sono di esclusiva proprietà dell'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo - Rete Associava del Terzo Settore ed è un marchio registrato dall'Associazione stessa presso l'Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Il marchio l'acronimo ANGSA® è stato registrato in qualsiasi colorazione, estensione, e carattere. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato. Sono altresì registrati i domini utilizzati per le attività di comunicazione da ANGSA (www.angsa.it e www.angsa.org e altri domini in futuro determinati dal Consiglio Nazionale). A tale proposito, si rileva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva, spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge sui Marchi Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929". Se ci si impossessa di un nome a dominio che richiama un marchio famoso si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei terzi.
3. Sono altresì di proprietà dell'ANGSA i precedenti marchi, denominazioni e domini web riferiti all'associazione nazionale ANGSA e sono anch'essi tutelati nelle modalità indicati dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del marchio dell'Associazione da parte degli Enti Associati e dei Tesserati.

5. Le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del marchio, le modalità di riproduzione e la vigilanza sul corretto utilizzo sono quelle descritte nel presente regolamento. Ad esse gli ETS associati devono attenersi rigorosamente.
6. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo, o, revisioni grafiche del marchio sono decise dal Consiglio Direttivo dell'associazione. In tale caso, il presente regolamento dovrà essere aggiornato.

ARTICOLO 39 – DESCRIZIONE DEL MARCHIO E DELL'IDENTITÀ VISIVA

1. Il **marchio** è costituito dalla scritta «ANGSA» completata della definizione APS Onlus, APS ETS o «Rete ETS», di colore azzurro racchiuso da simbolo ovale di colore azzurro, e la scritta dal 1985 in colore grigio, su sfondo bianco come da figura allegata.



2. Il marchio potrà essere integrato dalla definizione esplicita dell'acronimo ANGSA con "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo". La riproduzione del marchio dovrà essere conforme al modello:



3. L'unica altra **versione consentita del marchio** ha scritta «ANGSA», «Rete ETS» e simbolo ovale di colore bianco e la scritta dal 1985 in colore grigio, su sfondo blu come da figura allegata:



4. I **colori sociali** di ANGSA sono:
 - a. Blu iris o giaggiolo, RGB(19 53 163), #1335a3
 - b. Azzurro, RGB (65 143 222), #418FDE, CMYK (68 34 0 0)
 - c. Grigio 40%, RGB (148 140 143), #948C8F, CMYK (C42 M35 Y44)
 - d. Bianco
 - e. Nero
5. Il **payoff** che può accompagnare il Marchio è “Dal 1985 difendiamo i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie”.
6. I **caratteri tipografici istituzionali** sono:
 - a. Oregon LDO: è il carattere con cui è composto il marchio e viene utilizzato per tutte le comunicazioni istituzionali.
 - b. Oregon LDO Condensed: è il carattere istituzione usato per i testi più lunghi o in dimensione minore.
 - c. Titillium: è il carattere usato per il sito web e altri utilizzi minori.
 - d. Angelina: usato per alcune parti del marchio e per alcuni elementi della comunicazione istituzionale.
 - e. Calibri: quando non è possibile usare i precedenti.

ARTICOLO 40 – UTILIZZO DEL MARCHIO E DELL'ACRONIMO

1. L'utilizzo del marchio e dell'acronimo ANGSA è consentito solo agli Enti associati in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso di mancato versamento della quota, l'Ente che non provvederà al pagamento entro 30 giorni dal sollecito non potrà più utilizzare il marchio.
2. L'Ente di Terzo Settore Associato che intenda utilizzare il marchio potrà inserirla ad esclusivo completamento della propria ragione sociale ovvero posporlo alla ragione sociale mediante l'indicazione scritta «Ente associato a ANGSA» o «Ente associato a ANGSA Rete associativa del Terzo Settore» esclusivamente al solo scopo di attestare l'appartenenza alla stessa.

3. Ogni altro utilizzo del marchio e/o dell'acronimo di ANGSA è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Nazionale, che in ogni caso declinerà richieste di utilizzo prettamente commerciale.
4. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato alle attività istituzionali dell'Ente associato.
5. I soggetti regolarmente autorizzati che ricoprono cariche istituzionali quali Presidente del Coordinamento Regionale, Membro del Comitato Scientifico, Membro del Consiglio Direttivo, Membro del Collegio dei Probiviri, etc., sono autorizzati all'utilizzo dei marchi e marchi ANGSA nelle stesse modalità indicate nel presente regolamento per quanto concerne gli altri Enti associati, al solo scopo di attestare la loro appartenenza all'Associazione e il loro ruolo ricoperto in essa in modo univoco e non soggetto a dubbi o interpretazioni di significato.
6. Il marchio può essere utilizzato su biglietti da visita e carta intestata.
7. Il marchio non può essere utilizzato come sostitutivo o separatamente dalla ragione sociale dell'Ente associato e non potrà costituire nella sua esclusività la ragione sociale dell'Ente associato.
8. La persistenza nell'uso del marchio ANGSA successivamente alla pronuncia di cessazione/esclusione definitiva dell'ETS ne comporterà la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.

ARTICOLO 41 – STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI O PUBBLICITARI DELL'ENTE ASSOCIATO

1. L'Ente Associato che intenda utilizzare il marchio associativo, dovrà inviare alla segreteria dell'ANGSA copia dello stampato che intende realizzare ed attendere il nulla osta.
2. La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità diverse da quanto indicato nel presente regolamento comportano la revoca dal diritto all'utilizzo del marchio con effetto immediato.

ARTICOLO 42 – UTILIZZO DEL MARCHIO E DELL'ACRONIMO ANGSA IN INTERNET

1. Se l'Ente associato utilizza il marchio associativo all'interno di pagine web, il marchio una volta cliccato deve collegare al sito dell'associazione.
2. Il marchio deve sempre essere utilizzato evitando associazioni con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o di terzi.
3. In ogni caso la presenza del marchio non rende responsabile l'associazione dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

ARTICOLO 43 – RESPONSABILITÀ IN CONSEGUENZA ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO E DELL'ACRONIMO ANGSA

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, escludendo l'associazione nazionale da ogni responsabilità. In ogni caso, la responsabilità per i contenuti dei documenti su cui compare il marchio, è in capo all'Ente Associato utilizzatore.

ARTICOLO 44 – VIGILANZA SULL'USO NON CORRETTO DEL MARCHIO E DELL'ACRONIMO ANGSA

1. La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dalla Presidenza e dal Consiglio Nazionale di ANGSA, i quale possono:
 - a) richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;
 - b) eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del marchio;
 - c) assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

ARTICOLO 45 – VIGILANZA SULL'USO NON CORRETTO DEL MARCHIO E DELL'ACRONIMO ANGSA

1. Il Consiglio Nazionale può adottare i provvedimenti di seguito indicati nei confronti degli ETS Associati e dei tesserati:
 - a. invitare ad eliminare, entro un termine temporale perentorio, le cause che originano l'inadempienza;
 - b. diffidare a sospendere, con effetto immediato, l'attività di promozione e divulgazione del marchio stesso, fino al momento di rimozione delle cause che hanno originato il provvedimento;
 - c. in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b): revoca della licenza d'uso del marchio, fatte salve eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del marchio.

30 gennaio 2021

Firmato per approvazione